



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PSP-CSR 2023-2027: approvazione bando per la presentazione delle domande di conferma terzo anno di impegno per impegni assunti nel 2024 relativi all'intervento SRA 29 azione 1 "Conversione all'agricoltura biologica"
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo
Dipartimento Competente	Direzione generale Agricoltura, aree protette e natura
Soggetto Emanante	Gloria MANARATTI
Responsabile Procedimento	Nicoletta ROSSI
Soggetto Responsabile	Gloria MANARATTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 sub - dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI i regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Masaf) n. 147385 del 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013,

recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

- il decreto del Masaf 4 Agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazioni del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;

- il decreto del Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”;

- il decreto del Masaf n. 96279 del 27/02/2024 “Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano strategico della PAC 2023-2027 per l’anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione”;

- il decreto del Masaf n. 101344 del 29 febbraio 2024 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

RICHIAMATI:

- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027 (di seguito PSP) approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea in data 2 dicembre 2022 e modificato con decisione di esecuzione della Commissione del 11/12/2024;

- il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (di seguito CSR) del PSP approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 762/2023 e aggiornato con deliberazione di Giunta regionale 1142/2023;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1186 del 01/12/2023 ad oggetto “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023- 2027. Approvazione bando per l’attivazione dell’intervento “SRA29: Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” azione 1 - “Conversione all’agricoltura biologica” annualità 2024”;

- il decreto del Dirigente n. 2981/2025 “PSP-CSR 2023-2027: approvazione bando per la presentazione delle domande di conferma secondo anno di impegno per impegni assunti nel 2024 relativi all’intervento SRA 29 azione 1 “Conversione all’agricoltura biologica”;

- i decreti del Dirigente n. 8832/2024 e 8295/2025 in merito alle modalità per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o capo sulla base degli impegni di gestione attivati in Regione Liguria”;

- il decreto del Dirigente n. 8859/2025 “Approvazione fattispecie di inosservanza di impegni e violazioni, con relative entità, gravità e durata, collegate agli interventi SRA 08 “Gestione dei prati e pascoli permanenti” e SRA29 “Agricoltura biologica” del CSR 2023-2027”;

CONSIDERATO che all’art. 6 della deliberazione di Giunta regionale n. 1186/2023 è stato disposto che per i successivi anni d’impegno si provveda con decreto del dirigente all’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni assunti;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 “*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*” e ss.mm. e ii. all’art. 7, par. 1, è fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, a valere sugli interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;

RITENUTO opportuno:

- 1) autorizzare l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2024 sull’intervento “SRA29- Pagamento al fine

di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” azione 1 - “Conversione all’agricoltura biologica”;

- 2) approvare il documento denominato “BANDO CONFERME 2026 TERZA ANNUALITA’ - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all’intervento “SRA29.1 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” azione 1 - “Conversione all’agricoltura biologica”, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1) e l’informativa in materia di trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- 3) stabilire che le disposizioni in merito alle sovrapposizioni d’impegni, al fine di evitare il doppio finanziamento del medesimo impegno, già definite con i decreti del Dirigente nn. 8832/2024 e 8295/2025, saranno aggiornate con successivo provvedimento che prenderà in considerazione anche le domande presentate nel 2026;
- 4) stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle istruzioni operative emesse da AGEA;
 - b. le domande devono essere rilasciate e firmate entro e non oltre il termine del 15 maggio 2025, salvo eventuali proroghe da parte del Masaf e/o di AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite senza la necessità di un ulteriore atto;
- 5) stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”* e ss.mm.e ii.;

DATO ATTO, altresì, che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale e che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell’organismo pagatore AGEA;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. autorizzare l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma di impegno assunto sul PSP 2023-2027 nel 2024 sull’intervento “SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” azione 1 - “Conversione all’agricoltura biologica”;
2. approvare il documento denominato “BANDO CONFERME 2026 TERZA ANNUALITA’ - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all’intervento SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica” azione 1 - “Conversione all’agricoltura biologica” allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1) e l’informativa in materia di trattamento dei dati personali (Allegato 2);
3. stabilire che le disposizioni in merito alle sovrapposizioni d’impegni al fine di evitare il doppio finanziamento del medesimo impegno, già stabilite con i decreti del Dirigente nn. 8832/2024 e 8295/2025, saranno aggiornate con successivo provvedimento che prenderà in considerazione anche le domande presentate nel 2026;
4. stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nelle istruzioni operative emesse da AGEA;
 - b. le domande devono essere rilasciate e firmate entro e non oltre il termine del 15 maggio 2026, salvo eventuali proroghe da parte del Masaf e/o di AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite senza la necessità di un ulteriore atto;

5. stabilire che i beneficiari devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”* e ss.mm.e ii.;

6. dare atto che la gestione finanziaria di tutti gli interventi del PSP, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

7. stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e dell'organismo pagatore AGEA;

8. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO 1

BANDO CONFERME 2026 TERZA ANNUALITA'

Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di conferma relative all'intervento "SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" azione 1 - "Conversione all'agricoltura biologica" per coloro i quali hanno presentato domanda nel 2024 come primo anno d'impegno sull'intervento.

Il richiedente deve aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione delle domande. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire la coerenza tra i dati dichiarati e la situazione in campo, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nelle istruzioni operative fornite da AGEA.

La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN.

È possibile presentare le domande fino al **termine ultimo del 15/05/2026**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o da AGEA, che qui si intendono automaticamente recepite. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e alle istruzioni AGEA.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno. L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), pertanto gli impegni decorrono dal 01 gennaio 2026.

Di seguito si riporta in dettaglio la scheda intervento SRA 29 azione 1

Criteri di ammissibilità dei beneficiari:

C01 Agricoltori in attività singoli o associati.

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno;
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Altri criteri di ammissibilità

C03 Le superfici eleggibili all'azione **devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno e al massimo entro il 30 gennaio 2026.**

Impegni

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del regolamento (UE) 2021/2115:

I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU, per tutta la durata del periodo di impegno. L'eventuale recesso o esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative) durante il periodo d'impegno, fatta salva l'esclusione derivante dal mancato pagamento del corrispettivo agli organismi di controllo, comporta la decadenza della domanda con restituzione dei premi percepiti.

I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno. Sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di durata inferiore a 5 anni, ma almeno di un anno, con copertura del periodo di tutto il quinquennio tramite rinnovo e la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità dell'impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme percepite.

I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento: l'impegno si applica su appezzamenti fissi.

I04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno secondo le specificità delle disposizioni attuative.

Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:

- a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116) e i subentri agli impegni;
- d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

Altri obblighi

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, reg. (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, reg. (UE) 2021/2115).

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

SMR07 (CGO 7)

L'impegno I01 va oltre il SMR7 che prevede l'uso di prodotti fitosanitari secondo le normative vigenti, in quanto vieta del tutto l'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi chimica e limita, l'impiego di prodotti a quelli ammessi dal regolamento (UE) n. 2018/848.

RM Fert

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN (zone vulnerabili a nitrati) e le ZO (zone ordinarie).

L'impegno I01 va oltre il requisito, in quanto la quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:

a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;

b) se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Importi unitari previsti

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, per il mancato guadagno e per gli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola per ettaro ammissibile effettivamente sottoposta a premio.

SRA29-01 agrumi: 1200 euro/ha

SRA29-01 colture floricole: 2000 euro/ha

SRA 29-01 foraggiere: 300 euro/ha

SRA 29-01 frutta a guscio e castagne: 1000 euro/ha

SRA 29-01 altri fruttiferi: 1500 euro/ha

SRA 29-01 leguminose: 490 euro/ha

SRA 29-01 olivo: 1350 euro/ha

SRA 29-01 vite: 1500 euro/ha

SRA 29-01 ortive: 2000 euro/ha

SRA 29-01 seminativi: 400 euro/ha

SRA 29-01 prati e pascoli: 400 euro/ha

SRA 29-01 prati e pascoli con allevamenti zootecnici certificati biologici (premio maggiorato*): 750 euro/ha

*Per le superfici finalizzate all'alimentazione animale si prevede una maggiorazione del premio solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti zootecnici certificati biologici (nel rispetto della demarcazione con altri strumenti che finanziano le aziende biologiche) e con rapporto UBA/ha compreso tra 0.5 e 2. Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per tutta la durata dell'impegno.

Cumulabilità di impegni

Al fine di migliorare la performance ambientale è consentito rafforzare gli impegni della SRA 29 con quelli stabiliti in altri interventi. L'intervento è cumulabile con gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5 e con SRA05, SRA10, SRA15, SRA17, SRA21, SRA24 e SRA25. La Regione con i decreti del Dirigente nn. 8832/24 e 8295/25 ha indicato la demarcazione tra interventi cumulabili al fine di evitare il doppio finanziamento dei medesimi impegni per gli anni 2024 e 2025, tali decreti saranno aggiornati per l'annualità 2026.

Collegamento con altri interventi

Si può prevedere l'attivazione dell'intervento di agricoltura biologica nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

Controlli e sanzioni

Controlli e sanzioni saranno effettuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" e successive modifiche e integrazioni caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti, integrate da specifiche disposizioni

riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) saranno dettagliate con successivo provvedimento regionale.

Con decreto del Dirigente n 8859/2025 sono state approvate le fattispecie di inosservanza di impegni e violazioni, con relative entità, gravità e durata, collegate all'intervento SRA29 "Agricoltura biologica".

In tutti i casi, comunque, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA. Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>.

ALLEGATO N. 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione Liguria. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti:

rpd@regione.liguria.it;
protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1 Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2 Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3 Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4 Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a

memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679. Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell’assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell’ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7 Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l’interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l’interessato;
- l’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Identificativo atto:

2025-AM-10246

Area tematica:

Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	23-12-2025 13:54
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Gloria MANARATTI Dirigente Responsabile di Giunta		-	23-12-2025 13:54
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Nicoletta ROSSI		-	23-12-2025 12:12

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria